

AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA – L’ISTITUZIONE DI UN TRUST FAMILIARE E’ ATTO A TITOLO GRATUITO

Cass. Civ., Sez. III, Ord. n. 28146/2023

La Banca di Credito Cooperativo di Cernusco sul Naviglio, allegando di essere creditrice di A.A. dell’importo di € 220.760,93, conveniva dinanzi al Tribunale di Monza A.A. ed i suoi tre figli perché fosse dichiarata l’inefficacia ex art. 2901 c.c. di due trust, di cui A.A. era trustee ed i suoi figli beneficiari. I convenuti si costituivano in giudizio e, nel merito, deducevano l’assenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda.

Il Tribunale di Monza, con decisione n. 228/88 accoglieva la domanda della banca e, successivamente, la Corte d’Appello di Roma confermava la pronuncia del giudice di prime cure (sent. 918/2020).

A.A. ed i figli, pertanto, ricorrevano alla Corte Suprema per ottenere la cassazione della suddetta sentenza.

In particolare i ricorrenti:

- con il quarto motivo lamentavano la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2901 c. 3 c.c. perché il giudice a quo, *“nonostante dalla lettura degli atti istitutivi del trust emergesse chiaramente la volontà di utilizzarli allo scopo di adempiere al dovere di contribuzione di cui all’art. 143 c.c., nei confronti dei tre figli da parte di A.A., ha ritenuto che l’istituzione del trust non costituisce adempimento di un obbligo giuridico [...]”*;

- con il quinto motivo lamentavano la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2901 e 143 c.c. per avere il giudice a quo *“ritenuto a titolo gratuito gli atti oggetto di revocatoria e, di conseguenza, non avere preteso dalla banca la dimostrazione che il terzo fosse consapevole del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie”*.

Gli Ermellini, dopo aver ribadito che *“le nozioni di atto di disposizione patrimoniale e di terzo, contenute nell’art. 2901 c.c., vanno parametrize alle peculiarità di un istituto che attribuisce alla disposizione del patrimonio un contenuto differente dalla tradizione visione della circolazione dei beni”* (V. Cass n. 13388/2018), hanno evidenziato come l’istituzione di un trust familiare non integri, di per sé, adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, quanto invece un atto a titolo gratuito, non trovando contropartita in un’attribuzione in favore dei disponenti. Unica eccezione a tale principio si ha nel caso in cui venga dimostrata in giudizio, l’esistenza, in concreto, *“di una situazione tale da integrare, nella sua oggettività, gli estremi del dovere morale ed il proposito del solvens di adempiere unicamente a quel dovere mediante l’atto in questione”*.

Per la Suprema Corte, i ricorrenti non hanno dimostrato gli elementi fattuali che avrebbero potuto escludere la natura gratuita dei trust in oggetto e, pertanto, ha dichiarato infondati i motivi di cui sopra.

